

Spett.le
Comune di Malosco
 Piazza V. Erspamer, 1
38013 MALOSCO (TN)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

OGGETTO			
<input type="checkbox"/> CONCESSIONE EDILIZIA	Numero	Data	Protocollo
<input type="checkbox"/> DENUNCIA D'INIZIO ATTIVITÀ	Numero	Data	Protocollo

Il/La sottoscritto/a committente(cognome nome, ragione sociale),
 con riferimento al titolo abilitativo indicato in oggetto e relativamente all'immobile identificato come segue:

Ubicazione:	n.	piano	interno n.
<small>[fraz./loc./via/piazza/viale]</small>			
Dati catastali:	C.C.		
<small>[p.f./p.ed./pp.ff./pp.edd.]</small>	<small>[p.m./pp.mm.]</small>	<small>[Malosco I/II]</small>	

COMUNICA

che in data avranno inizio i lavori di

di aver incaricato i seguenti soggetti:

DIRETTORE LAVORI:

Titolo cognome nome
 con studio a
 Codice fiscale/Partita I.V.A. _____
 Telefono Fax

Timbro e firma

ESECUTORE LAVORI:

Ragione sociale
 con sede legale a
 Codice fiscale/Partita I.V.A. _____
 Telefono Fax

Timbro e firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Malosco, li [data] [firma]

Allegati:

- D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa edile dell'esecutore dei lavori)
- Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica e dichiarazione sul C.C.N.L. applicato ai lavoratori
- Elenco altri Direttori Lavori (vedi modulo)
- Elenco altri Esecutori Lavori (vedi modulo)
- Documentazione relativa all'isolamento termico e all'impiantistica se obbligatoria ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 46
- Domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (vedi modulo)

NORMATIVA

Art. 36 del Regolamento edilizio comunale *Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell'autorità comunale*

1. Il titolare della concessione o della denuncia d'inizio attività deve comunicare per iscritto la data di inizio dei lavori e i nominativi del Direttore Lavori, ove previsto, e dell'impresa costruttrice, i quali dovranno timbrare e controfirmare tale comunicazione.

2. La nomina del Direttore Lavori è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) lavori soggetti a concessione edilizia;
- b) lavori soggetti a denuncia d'inizio attività per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e demolizione di immobili, per gli interventi previsti dai piani attuativi di cui al capo IV, del titolo IV, della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m., per le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità di edifici esistenti, per gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora, televisiva, di telecomunicazione e per i parcheggi da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici;
- c) qualsiasi intervento su immobili sottoposti a tutela dei beni storico-artistici;
- d) interventi che prevedano la realizzazione di strutture soggette alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m. (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
- e) ogniqualvolta sia reso obbligatorio per legge o regolamento.

3. Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta è sufficiente la firma del titolare e del Direttore Lavori, ove previsto.

4. A tale comunicazione deve essere allegata, se prevista, la documentazione relativa all'isolamento termico, firmata dal committente e dal progettista e comprensiva della relazione tecnica e del progetto di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 e al D.M. 13 dicembre 1993 e del progetto degli impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. In presenza di cemento-amianto dovrà essere allegata l'autorizzazione dell'Unità Operativa Igiene e Medicina del lavoro relativamente al "piano di lavoro" necessario per la rimozione e lo smaltimento di materiale in cemento-amianto.

5. La comunicazione di inizio lavori deve essere inviata prima dell'effettivo inizio dei lavori unitamente alla documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Prima dell'inizio dei lavori di nuova edificazione, il titolare della concessione edilizia deve chiedere all'Amministrazione comunale la determinazione degli allineamenti e delle quote cui dovrà esattamente uniformarsi. Trascorsi quindici giorni senza l'avvenuta determinazione dei punti fissi, si riterranno validi quelli di progetto.

7. I funzionari comunali o gli incaricati dei controlli possono in qualsiasi momento, comunicando il giorno e l'ora al titolare della concessione o della denuncia d'inizio attività e al Direttore Lavori per consentirne l'eventuale presenza, effettuare controlli nel cantiere per verificare la regolarità dei lavori. La visita dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 66 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. e delle norme previste dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m..

8. L'eventuale variazione del Direttore Lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al comma 1.

9. La mancata comunicazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni di cui al comma 8 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 300,00.

Art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
- b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

AVVERTENZE

- VALIDITA' DELLA CONCESSIONE EDILIZIA (art. 87, comma 1, della L.P. 22/91 e s.m.): *"La concessione non può avere durata superiore a tre anni dall'inizio dei lavori che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione."*
- VALIDITA' DELLA DENUNCIA D'INIZIO DI ATTIVITA' (art. 91 bis, comma 7, della L.P. 22/91 e s.m.): *"La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta, e solo per comprovate ragioni tecniche, su richiesta motivata dell'interessato presentata prima della scadenza. Se i lavori non sono ultimati entro tali termini, dev'essere presentata una nuova denuncia d'inizio di attività."*

INFORMAZIONI UTILI

Le imprese devono rivolgersi ai seguenti enti:

- **INPS:**
 - uffici: via Rosmini n. 40 - Trento
 - recapito telefonico: 0461-886857
 - fax: 0461-886869
- **INAIL:**
 - uffici: via Gazzoletti n. 1 - Trento - 1° piano - Ufficio datori di lavoro
 - recapito telefonico: 0461-374296
 - fax: 0461-374200
- **CASSA EDILE:**
 - uffici: via Ragazzi del 99 n. 29 - Trento
 - recapito telefonico: 0461-380130
 - fax: 0461-380160